

oggetto: Chiarimenti e precisazioni in merito alla richiesta di modifica testo D.C.C. n. 25 del 17.11.2016 riguardo alla controdeduzione all'osservazione al P.I. n. 2 presentata dal sig. Bertin Patrizio.

In riferimento alla richiamata osservazione al P.I., alle successive note trasmesse dal richiedente, e all'incontro tenutosi presso la sede comunale in data 24 aprile 2019, si ritiene utile chiarire e precisare quanto segue:

- A. l'osservazione al Piano degli Interventi proposta dal Sig. Bertin Patrizio prot. 5774 del 20.09.2016 esprimeva la richiesta di inserimento tra le aree <sup>ESONDABILI</sup> sondabili... della zona di via Piovanelli ... con previsione di obbligo di effettuare o indicare, a cura dell'Autorità Comunale o del Consorzio di Bonifica, tutte le opere necessarie per impedire le esondazioni nonché a garantire il normale deflusso delle acque.
- B. nella controdeduzione all'osservazione approvata dal Consiglio Comunale di cui alla D.C.C. n. 25 del 17.11.2016 si esprimeva il seguente parere: **NON PERTINENTE**: Il P.I. recepisce gli studi specifici in merito eseguiti a monte e rappresentati nel PAT, con i contributi del PTCP, del PATI, del PAI e degli studi idrogeologici ad hoc; pertanto la segnalazione andava eventualmente proposta in tale sede. La Valutazione di Compatibilità Idraulica del P.I. (redatta dal geol. Alberto Dacome, e non dall'ing. G. Zen, redattore della VCI appunto del PAT e citato in indirizzo) si occupa di valutare le modifiche introdotte con nuovo P.I. e l'area in oggetto non risulta oggetto di alcuna proposta di trasformazione rispetto al precedente PRG o altra modifica che intervenga rispetto all'invarianza idraulica della zona (zona fra l'altro non ben identificata o perimetrata negli allegati all'istanza). Anche il Consorzio di Bonifica, citato anch'esso in indirizzo, con il proprio parere del 17.10.2016, non entra in merito. Per quanto riguarda inoltre la richiesta di *“previsione di obbligo di effettuare o indicare, a cura dell'Autorità Comunale o del Consorzio di Bonifica, tutte le opere necessarie per impedire le esondazioni nonché a garantire il normale deflusso delle acque.”* si richiamano le norma già presenti nell'elaborato D del P.I. *“prontuario ...”* Il tema potrà essere più opportunamente approfondito in occasione della eventuale redazione dei uno specifico *“Piano delle acque”*.
- C. in merito alle successive richieste di modifica del deliberato appare opportuno rilevare che:
- l'espressione **“NON PERTINENTE”** non vuole assolutamente esprimere una forma di *“giudizio”* o accezioni in qualche modo negative o irrispettose, bensì

esprime semplicemente il fatto che la richiesta viene ritenuta “NON ATTINENTE” al tema del Piano in oggetto. Si tratta di una espressione di uso corrente, riscontrabile anche in un altro caso del deliberato stesso, come già anche nelle controdeduzioni alle osservazioni al PAT, e così come in atti simili di altri comuni. Si tratta quindi di una mera espressione convenzionale, di uso specifico, che intende semplicemente distinguere le osservazioni che non intervengono su temi propri dello specifico documento o atto amministrativo.

- la “non pertinenza” o “non attinenza” nel caso specifico deriva dal fatto che il Piano degli Interventi oggetto della Delibera contiene una “Valutazione di Compatibilità Idraulica” (documento di carattere prevalentemente “endoprocedimentale”) che tecnicamente è volta a verificare gli aspetti della regimazione delle acque specifici delle nuove trasformazioni introdotte con il Piano stesso, al fine di garantirne la compatibilità rispetto ad un criterio di “invarianza idraulica”. Per questo nella controdeduzione all’osservazione proposta dal Sg. Bertin Patrizio si richiamano, anche se in modo necessariamente estremamente sintetico e sommario, gli strumenti della pianificazione che risultano invece più direttamente attinenti al tema, al solo scopo di citare aspetti amministrativi che però possono effettivamente risultare così anche complessi ed articolati. Solo in questo senso nella controdeduzione si è rilevato che la citazione in indirizzo del ing. G. Zen quale redattore della VCI del PAT si configurava “non pertinente”, senza con ciò esprimere alcun giudizio di merito riguardo all’accuratezza e all’approfondimento nella formulazione dell’osservazione del sig. Bertin patrizio;
- inoltre l’aspetto forse più sostanziale della osservazione proposta dal Sig. Bertin Patrizio è stato colto nella citata proposta di una “.. *previsione di obbligo di effettuare o indicare, a cura dell’Autorità Comunale o del Consorzio di Bonifica, tutte le opere necessarie per impedire le esondazioni nonché a garantire il normale deflusso delle acque.*” ed in merito a questo si è voluto rilevare che ad operare nei termini richiesti, non è tanto il Piano degli Interventi in discussione, quanto il “piano delle acque (PCA)” ai sensi dell’art. 121 del D.Lgs 152/2006 della DGRV 1767/2014, da redigere di concerto con il Consorzio di Bonifica, che individua operativamente gli interventi da attuare

sulla rete idraulica, determinando dettagliatamente ogni opera necessaria, le relative competenze, gli oneri e impegni anche a carico sia del Consorzio, dei privati ai sensi del codice civile. Ovvero: l'ambito opportuno per dare effettivamente "risposta" alla problematica segnalata, è quella degli "strumenti attuativi" (Il PCA) e non tanto quella degli "strumenti generali (il P.I.)";

- va infine rilevato che il "Piano delle Acque" è effettivamente in corso di redazione, mentre alcuni interventi concreti realizzati dal Consorzio di Bonifica in forze delle proprie specifiche competenze, sembrano avere già risolto la problematica segnalata, a conferma della dimensione strettamente "attuativa" della questione. Sarà cura dell'Amministrazione Comunale segnalare all'Ufficio del Professionista incaricato della redazione del 'Piano delle Acque', come richiesto, tra le aree con criticità idraulica l'area di Via Piovaneli in oggetto.

Pertanto, a fronte della corrispondenza intercorsa e dell'incontro del 24 aprile 2019, e considerato che la modifica richiesta del deliberato del Consiglio Comunale di cui alla D.C.C. n. 25 del 17.11.2016 appare amministrativamente impercorribile, si ritiene doveroso fornire le considerazioni e delucidazioni fin qui espresse.

Este, 18 giugno 2019

Mauro Costantini



Sezione A  
n° 2424  
PAGOVA • INDOVA • PADOVA